

Dir.n. 2

Latina lì 7/10/2015

Oggetto: Individuazione dei criteri operativi per lo svolgimento del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del codice civile.

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese, nonché il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
Visto l'art. 2490, ultimo comma, del codice civile con il quale si stabilisce di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le Società di capitali che, trovandosi in stato di scioglimento e liquidazione, non abbiano depositato il bilancio annuale di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
Rilevata la necessità di procedere ad una preventiva notifica ai liquidatori, assegnando loro un congruo termine entro il quale possono: 1) procedere al deposito dei bilanci; 2) presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti; 3) richiedere di essere sentiti al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza della Società;
Ritenuto, altresì, di dover individuare i criteri operativi affinché l'Ufficio proceda all'accertamento delle condizioni sopra delineate, in relazione alle singole posizioni individuate;
Visto l'elenco all'uopo predisposto dalla Società Infocamere S.c.p.a., sulla base delle risultanze degli archivi del Registro delle Imprese di Latina, che individua le Società di capitali per le quali occorre applicare il citato art. 2490 c.c., ultimo comma;

DETERMINA

- di individuare, come appresso, i criteri operativi che il responsabile del procedimento dovrà seguire ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle Società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del codice civile:

- a) le singole posizioni saranno individuate nell'elenco Infocamere in base al numero crescente di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo;
- b) l'avviso di avvio del procedimento di cancellazione sarà notificato via Pec o con raccomandata A/R presso il domicilio del liquidatore; in caso di mancata notifica, si provvederà a mezzo messi comunali;
- c) il termine assegnato al liquidatore per eventuali controdeduzioni è individuato in 15 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi di legge;
- d) qualora il liquidatore, nonostante gli inviti, sia rimasto totalmente inerte in quanto non ha depositato alcun bilancio, nè prodotto ulteriori elementi di valutazione e/o controdeduzioni, il responsabile del procedimento sottoporrà gli atti al Conservatore per l'adozione del provvedimento di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese;

e) qualora il liquidatore provveda, entro la data prevista a depositare i bilanci della società, ovvero fornisca elementi idonei a dimostrare comunque la persistenza dell'attività sociale, il Conservatore non procederà con la cancellazione d'ufficio;

f) dell'emanazione dei provvedimenti di cancellazione verrà data immediata notifica nell'Albo Camerale per 15 giorni ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della L. 241/90; copia del provvedimento sarà comunque trasmessa al liquidatore a mezzo Pec o raccomandata AR.

La presente direttiva sostituisce la n.1 emanata in data 9 gennaio 2014 e si dovrà applicare ai procedimenti avviati dal 1° novembre 2015.

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)